



Unione dei Comuni della Romagna Forlivese
Unione montana
COMUNE DI GALEATA

Ufficio Associato delle Entrate tributarie e servizi fiscali

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 16/04/2014.

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Principi Fondamentali del presente Regolamento – Ambito e scopo del Regolamento
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Entrate tributarie comunali
- Articolo 4 - Agevolazioni tributarie
- Articolo 5 - Aliquote e tariffe

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 6 - Forma di gestione
- Articolo 7 - Il funzionario responsabile del tributo

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

- Articolo 8 - Dichiarazione tributaria
- Articolo 9 - Attività di controllo
- Articolo 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 11 - Rapporti con il contribuente

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Articolo 12 - Avviso di accertamento
- Articolo 13 - Notificazione a mezzo posta

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Articolo 14 - Contenzioso
- Articolo 15 - L'autotutela
- Articolo 16 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Articolo 17 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto
- Articolo 18 - Attivazione del procedimento definitorio
- Articolo 19 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
- Articolo 20 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Articolo 21 - Invito a comparire per definire l'accertamento
- Articolo 22 - Atto di accertamento con adesione
- Articolo 23 - Perfezionamento della definizione
- Articolo 24 - Effetti della definizione
- Articolo 25 - Riduzione delle sanzioni
- Articolo 26 - Introduzione dell'istituto del diritto di interpello
- Articolo 27 - Presentazione dell'istanza
- Articolo 28 - Competenze del Comune
- Articolo 29 - Istanza di interpello
- Articolo 30 - Adempimenti del Comune
- Articolo 31 - Efficacia della risposta fornita dal Comune

Titolo III - RISCOSSIONI E RIMBORSI

Articolo 32 - Riscossione

Articolo 33 - Sospensione e dilazione del versamento

Articolo 34 - Rimborsi

Articolo 35 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Articolo 36 - Compensazioni di tributi locali

Articolo 37 - Determinazione dell'entità degli interessi tributari

Titolo IV – SANZIONI TRIBUTARIE- RAVVEDIMENTO

Articolo 38 - Applicazione delle sanzioni

Articolo 39 - Sanzioni per omessa denuncia o infedele denuncia

Articolo 40 - Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento

Articolo 41 - Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione

Articolo 42 - Ripetibilità spese di notifica

Articolo 43 - Ravvedimento

Articolo 44 - Cause di non punibilità

Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 - Entrata in vigore

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi Fondamentali del presente Regolamento Ambito e scopo del Regolamento

1. Principi Fondamentali del Regolamento Generale delle Entrate.

- a) **Principi Fondamentali.** Le disposizioni contenute nel presente regolamento, vengono emanate nel rispetto ed in applicazione dei principi degli artt. 3 (Uguaglianza), 23 (Prestazione patrimoniale), 53 (Capacità contributiva), e 97 (Buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione) della Costituzione, e della Legge n° 212 del 27/07/2000 e successive modifiche, recante "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente".
- b) **Buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.** Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa del Comune, quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, semplificazione, chiarezza e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
- c) **Chiarezza e motivazione degli atti.** Qualsiasi provvedimento a carattere tributario, è motivato secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n° 241, come modificata ed integrata.
- d) **Rapporti tra Contribuente e Comune.** I rapporti tra il contribuente ed il Comune, sono improntati al principio della buona fede e della collaborazione.
- e) **Contenuto e forma di Atti Normativi Tributarî.** Tutti gli atti e disposizioni comunali aventi efficacia normativa in materia tributaria, menzionano l'oggetto nel titolo e la rubrica della ripartizione interna dell'articolo.
- f) **Adozione di Norme Interpretative – Efficacia temporale.** L'adozione di norme interpretative, può essere disposta solo in casi eccezionali. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, se non espressamente previste per legge.
- g) **Giusta conoscenza delle disposizioni tributarie.** L'amministrazione Comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.

2. Ambito e scopo del Regolamento Generale delle Entrate

- a) **Ambito di applicazione.** Il regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, e dell'art. 50 (Disposizioni in materia di accertamento e di definizione dei tributi locali) della Legge 27 dicembre 1997, n° 449, disciplina le varie attività che il Contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, ed alla riscossione dei tributi medesimi.

b) **Gerarchia normativa.** Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate.

c) **Rinvio di legge.** Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi afferenti il presente Regolamento, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s'intende:

a) per "**Statuto del Contribuente**", le norme ed i principi sanciti nella Legge n° 212 del 27 Luglio 2000, recante "Disposizioni in Materia di Statuto dei Diritti del Contribuente" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 177 del 31 Luglio 2000, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

b) per "**accertamento**", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto, e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'Ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

c) per "**agevolazioni**", le riduzioni ed esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;

d) per "**dichiarazione**", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al comune in forza di legge o di regolamento;

e) per "**funzionario responsabile**", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo;

f) per "**Regolamento**", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

g) per "**Responsabile**", del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Operativo di Gestione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;

h) per "**tributo**", l'imposta, la tassa, il diritto, o comunque, l'entrata avente natura tributaria comunale.

Articolo 3 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 4 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

Articolo 5 - Aliquote e tariffe

1. Le aliquote e le tariffe saranno determinate con apposito atto deliberativo dell'organo competente entro il termine stabilito dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

2. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine indicato nel precedente comma 1, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui ai precedenti commi, si intendono prorogate le aliquote e tariffe vigenti.

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 - Forma di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra

una delle seguenti forme previste nell'art.52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

2. La forma di gestione prescelta deve rispondere a criteri di massima economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

Articolo 7 - Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 14;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 15, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 16;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In accordo con il funzionario la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal funzionario.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.

2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 9 - Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Ai fini del potenziamento dell'attività del settore tributi, una quota delle somme effettivamente riscosse a titolo definitivo a seguito del perseguimento dell'evasione, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle leggi e del CCNL, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Articolo 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il dirigente del settore inadempiente, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, segnala le inadempienze per i successivi provvedimenti anche di carattere disciplinare al Segretario Comunale.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di

certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono obbligati entro 15 giorni a darne comunicazione sistematicamente scritta all'ufficio tributario. La responsabilità di eventuali danni patrimoniali derivanti dalla mancanza o dal ritardo della comunicazione saranno posti a carico dei soggetti inadempienti.

Articolo 11 - Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 12 - Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso d'accertamento, il Comune:

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

2. L'avviso d'accertamento in rettifica o d'ufficio deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, se la legge non dispone termini di decadenza maggiori.

3. Qualora la compilazione dell'avviso d'accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 13 - Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 14 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

3. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 15 - L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente, e all'Amministrazione per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

Articolo 16 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 17 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 18 - Attivazione del procedimento definitorio

1. Il procedimento definitorio può essere attivato esclusivamente in presenza dei necessari presupposti indicati al precedente art.17:

- a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dal successivo art.19);
- su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dal successivo art.20).

Art. 19 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini

dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 20 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.19, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione (art.17 di questo Regolamento) o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Art. 21 - Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

Art. 22 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 23 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i 2582 euro nel rispetto dei requisiti e della procedura di cui al successivo art. 24.

Art. 24 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 25 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Articolo 26- Introduzione dell'istituto del diritto di interpello

1. Le presenti disposizioni, disciplinano le procedure e le modalità di interpello in materia di fiscalità comunale, con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, adottati dal Comune medesimo. Comunque, le presenti disposizioni valgono per l'interpello da rivolgere al Comune e non anche per quello eventualmente inoltrato all'Amministrazione finanziaria statale, riguardo al quale trova applicazione il Regolamento approvato con il Decreto 26 aprile 2001, n. 209.

Articolo 27- Presentazione dell'istanza

1. Ciascun contribuente può inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello, con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo, riconducibili direttamente e in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative, attinenti al concreto caso prospettato.

2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a

titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).

3. Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati. In quest'ultimo caso, la risposta del Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 31. (Efficacia della risposta fornita dal Comune).
4. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, qualora in questi non possano configurarsi incertezze di disposizioni legislative o normative (quali, a titolo esemplificativo, attribuzione di rendite catastali).
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto dell'istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere l'efficacia e produrre gli effetti di cui all'articolo 31 (Efficacia della risposta fornita dal Comune).
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
7. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

Articolo 28- Competenze del Comune

1. L'istanza di interpello è presentata al Comune, quale soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.
2. Qualora l'istanza riguardante il tributo comunale, anziché al Comune, sia presentata alla Direzione Regionale delle Entrate di cui all'articolo 2 del Decreto 26/04/2001, n. 209, la relativa risposta produce l'efficacia di cui all'articolo 31 del presente Regolamento a condizione che tale istanza e la successiva risposta, a cura del contribuente, siano trasmesse per conoscenza anche al Comune; il quale, qualora non condivida la risposta stessa, dovrà darne motivata e tempestiva notizia al soggetto interessato.

Articolo 29- Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, a pena di nullità, deve contenere:
 - a) I dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale);
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) l'indicazione del domicilio dell'interpellante o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
 - d) la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante.
2. L'istanza può altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematici, per una rapida

comunicazione da parte del Comune. La suddetta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza; il silenzio–assenso di cui all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 si forma soltanto se il contribuente fornisce una propria soluzione.

3. In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi di cui al comma 1, il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l'istanza entro 30 giorni dall'invito.

Comunque, l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.

Articolo 30- Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, è formulata dal funzionario responsabile del tributo, il quale, qualora il caso riguardi un atto di provenienza comunale, se necessario, può richiederne la interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.
2. La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati nell'istanza, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello, ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo 29, comma 3.
3. In caso di adempimento al quale il contribuente deve provvedere in data anticipata rispetto al termine di cui al comma 2, la risposta può essere fornita verbalmente con l'indicazione del comportamento che il contribuente deve tenere, fatta salva la successiva comunicazione della risposta formalmente motivata entro il termine suddetto.
4. Il funzionario responsabile, ai fini del corretto inquadramento della questione prospettata e della completezza della risposta, può chiedere, una sola volta, al richiedente di integrare l'istanza, anche mediante presentazione di documenti, assegnandogli un termine entro il quale deve integrare l'istanza stessa. Tale richiesta interrompe il termine di cui al comma 2, stabilito per la risposta.
5. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Articolo 31- Efficacia della risposta fornita dal Comune

1. La risposta del comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune.
2. Qualora la risposta del Comune su istanze ammissibili e purché recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 29, comma 2, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'articolo 30, comma 2, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso.

3. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 giorni successivi a quello della comunicazione della risposta in difformità della soluzione fornita, essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questi si è già comportato come indicato.

Titolo III - RISCOSSIONI E RIMBORSI

Articolo 32 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi, Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639, oppure è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R.29/12/1973, n. 602, modificato con D.P.R.28/1/1988, n. 43.

4. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett. B), del D.Lgs.446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

5. L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali, con l'esclusione delle entrate non tributarie e delle sanzioni irrogate dalla Polizia Municipale, se il relativo regolamento prevede il sistema di riscossione affidata al Concessionario. In tale caso, i ruoli relativi vengono compilati sulla base di minute, predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette, e corredata da dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione.

6. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione dell'entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.

7. Il servizio tributi provvede, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

Articolo 33 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, a seguito di calamità naturali o comunque per motivi individuati e precisati nella stessa deliberazione.
2. Il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico (da documentare) e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti delle somme risultanti da avvisi di accertamento dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - sospensione del pagamento fino a tre mesi e successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di mesi 9 elevabili a 21 mesi se le somme dovute superano i € 5.000,00(cinquemila euro);
 - rateizzazione durata massima: dodici mesi elevabili a ventiquattro mesi se le somme dovute superano i € 5.000,00(cinquemila euro);
 - decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta;
 - applicazione degli interessi moratori ragguagliato al vigente tasso legale a partire dalla prima rata, successiva alla scadenza del termine di versamento dell'avviso di accertamento;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. Qualora le somme da rateizzare superino l'importo di € 5.000,00 (cinquemila euro), l'ufficio dovrà richiedere una garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente, pari al 100% delle somme complessivamente dovute.

Articolo 34 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire

elementi istruttori presso uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Articolo 35 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Si conferma quanto già disposto da precedenti atti riguardanti i limiti per versamenti e dai regolamenti afferenti ai singoli tributi comunali;

2. Nell'attività di recupero, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni interessi non supera euro16,53, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento;

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Articolo 36 - Compensazione e accollo di tributi locali

1. Crediti Compensabili e Accollo

- a) Il contribuente che si trovi nella condizione di aver versato somme non dovute relative ad un'entrata tributaria può, in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, effettuare la compensazione del suo credito con gli importi da lui dovuti per la medesima entrata.
- b) Detti importi devono essere superiori ad €16,53.
- c) La compensazione è ammessa esclusivamente per le somme a credito con quelle a debito con riferimento allo stesso tributo con esclusione di quelle la cui riscossione sia stata affidata ad uno dei soggetti individuati dall'art.52 del D.Lgs 446/97.
I soggetti a cui sia stata affidata la riscossione dei tributi possono prevedere modalità di compensazione dei crediti vantati dai contribuenti con i versamenti dell'imposta da loro riscossa.
- d) Sono compensabili esclusivamente i crediti tributari certi il cui diritto al rimborso sia stato accertato dal Comune.
- e) I crediti relativi ad una determinata entrata possono essere compensati esclusivamente con versamenti dovuti per il medesimo tributo.
- f) Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli ovvero gli stessi siano divenuti definitivi, ed inoltre l'importo a credito deve obbligatoriamente essere uguale o superiore dell'importo complessivo degli avvisi notificategli.
- g) E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

2. Modalità per accedere alla compensazione

- a) Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve presentare apposita richiesta al Comune, utilizzando i moduli preposti dall'ufficio tributi .
In caso di compensazione con importi dovuti a seguito di notifica di avvisi di accertamento per infedele od omessa denuncia, la richiesta deve essere trasmessa al Comune entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso.
- b) A seguito del ricevimento della richiesta il Comune, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, al medesimo una comunicazione, dove specifica l'importo riconosciuto.
- c) La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento ordinario utile del medesimo tributo, la cui scadenza sia successiva alla data della formale comunicazione dell'Ufficio Comunale di accertamento del credito, salvo che il contribuente non comunichi espressamente di volersi avvalere della compensazione con versamento ordinario avente scadenza successiva o con importi dovuti relativi ad avvisi di accertamento o liquidazione notificati.
- d) Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza deve essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate.
In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio al diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima richiesta della compensazione.
- e) Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune.
- f) Qualora ciò avvenga ed il Comune accerti che il credito non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.
- g) Nell'ipotesi in cui il contribuente non effettui la compensazione con il versamento così come individuato al punto 2 comma c), è obbligato a darne comunicazione al Comune ai fini della corretta registrazione contabile.
- h) I medesimi termini di decadenza per il diritto al rimborso previsti dalle norme vigenti si applicano anche per i crediti richiesti in compensazione.

Articolo 37 - Determinazione dell'entità degli interessi tributari

1. La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è pari al tasso di interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. La misura e le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al 01 gennaio 2007.

Titolo IV – SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO

Art. 38 Applicazione delle sanzioni

1. All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile della gestione dei tributi, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.

2. L'entità della sanzione, è determinata in via generale nel successivo articolo 39.

3. Il predetto funzionario può sempre graduare – anche in misura diversa da quella regolamentata, nel rispetto dei minimi e massimi edittali – l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

Articolo 39– Sanzioni per omessa o infedele denuncia

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme tributarie sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile nel rispetto dei principi e criteri di cui ai D. Lgs. n.ri 471 - 472 - 473 del 28.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l'**omessa presentazione della denuncia** o dichiarazione si applica, commisurata al tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al regolamento *“Sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi locali: i criteri per la determinazione delle sanzioni”* approvato con delibera di C.C. n. 86 del 18/12/1998, e dal regolamento approvato con delibera di C.C. n. 46 del 25/11/2013 (TARES) mentre per l'**Imposta Unica Comunale(IUC)** le sanzioni sono le seguenti:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)	SANZIONE Amministrativa	Importo minimo
IMU	Sanzione dal 100% al 200%	€ 50,00
TASI	Sanzione dal 100% al 200%	€ 50,00
TARI	Sanzione dal 100% al 200%	€ 50,00

3. Se la **denuncia o dichiarazione sono infedeli** si applica, commisurata al tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al regolamento *“Sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi locali: i criteri per la determinazione delle sanzioni”* approvato con delibera di C.C. n. 86 del 18/12/1998, e dal regolamento approvato con delibera di C.C. n. 46 del 25/11/2013 (TARES) mentre per l'**Imposta Unica Comunale(IUC)** le sanzioni sono le seguenti:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)	SANZIONE Amministrativa	Importo minimo
IMU	Sanzione dal 50% al 100%	€ 50,00
TASI	Sanzione dal 50% al 100%	€ 50,00
TARI	Sanzione dal 50% al 100%	€ 50,00

4. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente.

Art.40 - Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento

1. Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo - in applicazione di quanto previsto dalle singole norme di legge - se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non

formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di questa possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente tramite la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

Art. 41 - Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione

1. In relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Art. 42- Ripetibilità spese di notifica

1. Le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato nelle misure stabilite dal D.M.12.09.2012.
2. Non sono ripetibili le spese per la notifica degli atti istruttori ed amministrativi alla cui emanazione il Comune è tenuto su richiesta del contribuente, nonché quelle relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
3. Le spese di cui al comma 1 sono recuperate unitamente all'entrata, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.
4. Eventuali e successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento all'ammontare delle somme ripetibili, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente Regolamento.

Articolo 43 – Ravvedimento

1. Al fine di favorire altresì gli adempimenti tardivi, ci si avvale della facoltà prevista dal comma 5 dell'art.13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, per integrare quanto previsto in materia di ravvedimento operoso.
2. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 1. A due terzi del minimo nei casi di mancato o parziale pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine previsto dall'art.13, comma 1^a lettera b) del decreto 472/97, (un anno dalla scadenza);
 2. Ad un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, diverse da quelle del punto 1), anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene tardivamente oltre il termine previsto dall'art.13, comma 1^a, lettera b) del decreto 472/97, (un anno dalla scadenza);
 3. Si può regolarizzare anche l'omessa denuncia.
3. Competono al funzionario responsabile tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi, come indicati nel comma 2, e, in presenza di

deduzioni difensive anche ai criteri soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, le sue condizioni economiche e simili).

Articolo 44 - Cause di non punibilità

1. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Dalla stessa data è abrogato il “Regolamento generale delle entrate tributarie”, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.....;
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.